

TI_GERICHTE 52.2009.178 vom 10. August 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-08-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2009.178

FR: TI_GERICHTE 52.2009.178 du 10 août 2009

IT: TI_GERICHTE 52.2009.178 del 10 agosto 2009

Regeste

Licenza edilizia e permesso di dissodamento

Erwägungen

E. 2

cpv. 5 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIA; RS 814.318.142.1), sono considerate eccessive le immissioni che superano uno o più valori limite d'immissione. Se per una sostanza inquinante non è fissato un valore limite d'immissione, le immissioni sono considerate eccessive quando mettono in pericolo l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi o i loro biotopi (a), sulla base di un'inchiesta è stabilito che esse disturbano considerevolmente il benessere fisico di una parte importante della popolazione (b), danneggiano le costruzioni (c), pregiudicano la fertilità del suolo, la vegetazione o le acque (d). La verifica dell'ossequio delle norme della LPAmb e delle relative ordinanze incombe all'autorità cantonale nel contesto del preavviso che è chiamata a rendere sulle domande di costruzione trasmesse dal municipio. Nell'ambito di tale verifica, l'autorità può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 seconda frase LPAmb). La valutazione è d'obbligo se l'autorità ha motivo di ritenere che le immissioni foniche esterne prodotte dagli impianti fissi superino o potrebbero superare i valori limite di esposizione al rumore (art. 36 cpv. 1 OIF). 3.2. Nel caso concreto, la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, competente ad applicare la legislazione ambientale, si è limitata a richiamare nel suo preavviso l'attenzione dell'istante in licenza riguardo al rispetto dei limiti previsti dall'OIF, dall'OIA e dalle Raccomandazioni dell'UFAM concernenti l'altezza minima dei camini sui tetti ed a formulare alcune generiche raccomandazioni in merito all'insonorizzazione degli impianti di riscaldamento, di ventilazione, di aerazione, di climatizzazione, ecc. Per l'impianto di ventilazione del posteggio sotterraneo ha comunque precisato che è necessario che l'impianto che verrà scelto abbia una pressione sonora ad 1 m dell'aspirazione e dell'espulsione non superiore al livello $Leq = 60 \text{ dB(A)}$. Il progettista, l'istante o il proprietario dovranno pertanto inserire questi dati tecnici nel capitolato d'offerta. Dal canto suo, il Consiglio di Stato ha ordinato una perizia fonica e atmosferica per verificare il rispetto dei limiti dell'OIF e dell'OIA delle immissioni provocate dal traffico indotto e dall'impianto di ventilazione per l'espulsione dell'aria viziata proveniente dall'autorimessa. Sulla base delle risultanze di questo referto, condivise dalla SPAAS, il Governo ha ritenuto che i suddetti limiti fossero rispettati. 3.3. I ricorrenti contestano genericamente che non sarebbero sufficientemente definiti i sistemi degli impianti di ventilazione, di aspirazione ed evacuazione dei gas di scarico, di riscaldamento e di climatizzazione, ciò che non permetterebbe una compiuta verifica del rispetto delle normative ambientali. Per quanto attiene all'impianto di ventilazione per l'evacuazione dei

gas di scarico dall'autorimessa la censura va disattesa. La perizia fonica e atmosferica prodotta dinnanzi al Governo indica in effetti con sufficiente chiarezza il modello (_____), l'ubicazione (tetto dell'edificio B), i tempi di funzionamento, la potenza sonora (74.2 Lw [dB(A)] di giorno e 73 Lw [dB(A)] di notte) e la potenza di espulsione (1'000 m³/h) dell'impianto, che, stando al referto, rispettano i valori imposti dall'OIF, allegato 6 e dall'OIA, allegato 7. Non sussistono infatti motivi per dubitare dell'attendibilità di tale referto, né i ricorrenti d'altra parte ne forniscono. 3.4. Neppure l'eccezione riferita all'impianto di climatizzazione può essere accolta. A prescindere dalla generica e invero fuorviante indicazione della SPAAS, l'incarto allegato alla domanda di costruzione non prevede infatti la posa di un simile impianto. 3.5. Una diversa conclusione s'impone invece per l'impianto di riscaldamento. Alla domanda di costruzione la resistente aveva allegato un'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione per lo sfruttamento della geotermia tramite un sistema sonda geotermica-pompa di calore, indicando il tipo e la potenza di quest'ultima. Dall'avviso cantonale si evince per contro che l'istante in licenza ha comunicato con uno scritto del 30 gennaio 2008 – di cui non vi è riscontro agli atti – di aver rinunciato a tale sistema, optando per una pompa di calore aria-acqua, per la quale l'Ufficio per la prevenzione dei rumori (UPR) ha imposto alcune generiche raccomandazioni in merito all'insonorizzazione, all'ubicazione e al rispetto dei valori secondo l'OIF (pag. 4). Mancando qualsiasi dettaglio tecnico sull'impianto che si intende installare, non è tuttavia possibile esprimersi sulla valutazione operata dall'autorità cantonale, rispettivamente sulla conformità di tale impianto con le disposizioni della LPamb e dell'OIF. Su questo punto il ricorso deve dunque essere accolto con rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché, raccolti i dati mancanti dal Dipartimento del territorio, si pronunci nuovamente.

4. Sistemazione del terreno

4.1. Secondo l'art. 8 cpv. 3 della NAPR di Ascona, che si rifà all'art. 40 cpv. 1 LE l'altezza (della gronda) di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Il terreno sistemato, dispone la stessa norma, non deve superare la quota massima rilevabile lungo i confini coi lotti adiacenti, rispettivamente la quota massima della strada d'accesso al fondo. L'art. 18 cpv. 1 NAPR specifica che i lavori di sistemazione esterna non possono alterare le caratteristiche morfologiche del terreno, facendo poi una distinzione tra terreni in pendenza, fondi pianeggianti e ripristino di altimetrie coordinate fra l'edificio e i fondi vicini. Le norme sull'altezza massima degli edifici non possono essere eluse sopraelevando il livello del terreno mediante colmate. Ter-rapieni eseguiti in precedenza possono essere assimilati al terreno naturale soltanto se il carattere artificiale della sistemazione non è percepibile. Determinanti non sono tanto lo scopo della sistemazione originaria ed il tempo trascorso da quando è stata realizzata, quanto piuttosto il grado d'integrazione della sopraelevazione nel contesto del terreno circostante. Terrapieni che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno circostante sono da considerare alla stregua di sistemazioni del terreno anche dopo molti anni. Sistemazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonioso nella morfologia del terreno adiacente possono invece essere assimilate al terreno naturale in un lasso di tempo più breve (STA 52.2008.24/27/28 del 28 aprile 2008 consid. 3.1.; Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 1257).

4.2. Nella fattispecie, l'altezza degli edifici è stata determinata per rapporto alla quota del terreno esistente. I ricorrenti sostengono che parte del terreno (mapp. 3138) sarebbe stata riempita nel corso degli anni con materiale di vario tipo, per un'altezza superiore a 1.5 m, stravolgendone la quota naturale. Il livello del terreno esistente non potrebbe di conseguenza essere preso in considerazione ai fini della determinazione delle altezze. Le

stesse andrebbero ricalcolate in funzione della quota naturale del terreno. La censura va respinta. Come rilevato dal Governo, il terreno, nella parte superiore, non presenta importanti sopraelevazioni, ma è per lo più pianeggiante (cfr. piani sezioni 1:200). L'area che a dire dei ricorrenti sarebbe stata oggetto di deposito di materiale nel corso degli anni, è invero una leggera depressione (risultante dalla mappa quotata) di ridotte dimensioni, circoscritta ad un'esigua parte del fondo, che è stata colmata senza modificare in modo apprezzabile la morfologia del terreno circostante (cfr. fotografie del sopralluogo esperito dal Governo il 3 settembre 2008). Del materiale inerte visibile sulle fotografie prodotte dai ricorrenti non rimane altra traccia all'infuori di un modesto cumulo, ricoperto da vegetazione, depositato accanto al boschetto, che comunque non incide sull'altezza delle costruzioni.

5. Rampa d'accesso 5.1. Giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione deve essere corredata dalla documentazione necessaria. I piani, precisa l'art. 11 del regolamento di applicazione delle legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 7.1.2.1.1), devono in particolare fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda. I progetti, specifica ulteriormente l'art. 12 cpv. 1 lett. e RLE, devono comprendere il piano delle sistemazioni esterne con i dettagli degli accessi alle strade pubbliche, dei posteggi, delle aree di svago.

5.2. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, i documenti annessi alla domanda di costruzione indicano con sufficiente chiarezza la rampa d'accesso all'autorimessa e i muri vicini (cfr. ad es. pianta livello 5; piano sezioni 1:200). Da respingere è dunque la generica doglianza dei ricorrenti in merito all'insufficienza della domanda di costruzione. Per il resto, non vi è motivo di dubitare che l'autorità abbia verificato la conformità di tali opere con il diritto. D'altra parte, neppure i ricorrenti indicano quali prescrizioni tecniche ai sensi dell'art. 30 RLE sarebbero in concreto violate.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Il giudizio governativo impugnato è dunque annullato assieme alla licenza edilizia nella misura in cui ha per oggetto gli edifici C e D. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, completati gli accertamenti sull'impianto di riscaldamento (consid. 3.5.), si pronunci nuovamente. La tassa di giustizia è posta a carico delle parti, proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 LPamm). Le ripetibili sono compensate (art. 31 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 21, 40 LE; 1, 5 LFo; 6 LCFo; 11, 25 LPAmb; 2 OAit; 7, 36 OIF; 11, 12, 30 RLE; 8, 18 NAPR; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61, 65; dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 22 aprile 2009 (n. 1885) del Consiglio di Stato è annullata assieme alla licenza edilizia 29 febbraio 2008 nella misura in cui ha per oggetto gli edifici C e D;

1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, completati gli accertamenti sull'impianto di riscaldamento (consid. 3.5.), si pronunci nuovamente.

2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.- è a carico dei ricorrenti e della resistente in ragione di un 1/2 ciascuno. Le ripetibili sono compensate.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
vicepresidente
La segretaria